Comune di Chianciano Terme - Protocollo (U) n.0010588/2024 del 27-08-2024

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 73 DEL 24/08/2024

OGGETTO:	**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'INIBIZIONE ALL'ACCESSO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DELLE TERME SNC – PARCO FUCOLI – CHIANCIANO TERME (SI)**

LA SINDACA

PREMESSO che nel Comune di Chianciano Terme, all'interno del Parco Fucoli insiste un fabbricato di proprietà comunale identificato al catasto edilizio al foglio n. 19, particella 533, un tempo adibito a residenza del giardiniere del parco stesso con annesse serre per l'attività vivaistica volta alla fornitura annuale di piante da fiore per il parco;

RILEVATO che tale immobile è in stato di abbandono, causato dalla dismissione dal suo utilizzo e pertanto versa in condizioni di incuria ed è inoltre oggetto di "libero accesso" alle persone e può diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite;

CONSIDERATO che:

- gli edifici e i terreni abbandonati, se lasciati al libero accesso di chiunque senza alcun impedimento, possono diventare ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente;
- le occupazioni e/o le frequentazioni abusive destano allarme sociale;
- gli stabili dismessi i non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, per tali ragioni si possono insorgere problematiche di carattere igienico sanitario;

PRESO ATTO dell'esito dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale in data 16/05/2024 ed in data 14/08/2024 dai quali è emerso che vi sono stati degli accessi non autorizzati all'intera struttura con rinvenimento di resti di cibo, bombole del gas da campeggio, scontrini recenti di acquisto di generi alimentari all'interno dell'edificio nonché bracieri improvvisati a terra nella zona delle serre;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile e di voler procedere mediante azioni di natura eccezionale per il tempo indispensabile a porre in essere misure di significativa riduzione del rischio;

DATO ATTO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare, in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'occupazione abusiva di immobili;
- tale potere di ordinanza discende all'art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate nei punti a e b";

VISTO l'art. 633 c.p.;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quale, ai commi 4 e 4 bis, è stabilito che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
- il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale"

SENTITO il parere del Responsabile ad Interim del Servizio Polizia Municipale;

RITENUTO pertanto di dover adottare il presente provvedimento, prevenendo e contrastando l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di edifici e terreni, al fine di fronteggiare le situazioni sopra descritte e di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

ORDINA

a far data dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino a quando sarà accertato che siano stati eliminati i pregiudizi per la sicurezza delle persone:

- il divieto a chiunque di ingresso, dimora e soggiorno nel fabbricato sito in Chianciano Terme all'interno del Parco Fucoli, identificato al catasto edilizio al foglio n. 19, particella 533 con eccezione degli aventi diritto, previa adozione delle necessarie cautele volte a prevenire gli infortuni;

- che la presente sia affissa sulle recinzioni dell'edificio

Comune di Chianciano Terme - Protocollo (U) n.0010588/2024 del 27-08-2024

AVVERTE CHE

fatta salva l'eventuale sanzione penale, alle violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione.

Gli organi accertatori sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessazione degli atti vietati dalla presente.
L'Amministrazione Comunale di Chianciano Terme è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

DISPONE

- che gli organi di polizia amministrativa e giudiziaria vigilino sull'osservanza della presente e applichino le sanzioni per le violazioni accertate.

- oltre alla pubblicazione nelle forme di legge, la massima diffusione della presente Ordinanza tramite i canali di comunicazione istituzionali dell'Ente e l'invio della medesima al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Chianciano Terme, al Commissariato di Polizia di Chiusi, alla Compagnia Guardia di Finanza di Montepulciano ed all'Ufficio Territoriale – Prefettura di Siena, territorialmente competenti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

LA SINDACA

Grazia Torelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Comune di Chianciano Terme - Protocollo (U) n.0010588/2024 del 27-08-2024